

APPUNTI DI AGGIORNAMENTO FISCALE CIRCOLI NOI

Andrea Gamba

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE A CHE PUNTO SIAMO?

- * Il Senato ha approvato il 30 marzo, con modifiche, il ddl n. 1870, recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale". Il testo torna alla Camera dei deputati.
- * Tra i punti qualificanti del ddl: la previsione di un codice del terzo settore, con esclusione delle fondazioni bancarie, la disciplina unitaria del volontariato, che dà un contributo fondamentale all'inclusione sociale, la valorizzazione delle reti di secondo livello, la revisione della fiscalità di vantaggio.

- * In particolare:
- * riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1, **compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti**, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
- * riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione e tenuto conto delle finalità e delle caratteristiche di specifici elenchi nazionali di settore, attraverso la previsione **di un registro unico del Terzo settore**
- * riconoscere e valorizzare **le reti associative** di secondo livello, intese quali organizzazioni che associano enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali
- * **disciplina uniforme volontari** e regolamentazione rimborsi spese.

LA GESTIONE DEL CIRCOLO

1. **Non solo forma ma anche “sostanza”= l’attività istituzionale deve esistere e non solo limitarsi al bar**
2. **La FORMA resta però essenziale per dimostrare la genuinità e il funzionamento del circolo:**
 1. **Libro soci e libri verbali**
 2. **Rendiconti**
3. **Il CIRCOLO è per i soci**

LA GESTIONE DEL CIRCOLO

- * La Corte di Cassazione, con la [Sentenza n. 5154 del 16 marzo 2016](#), considera non imponibili, perché carenti del requisito della commercialità, le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali del circolo ricreativo anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi, mentre rientrano in campo impositivo la somministrazione di cibi e bevande ai non soci, avvenuta nei locali del circolo
- * La Corte di cassazione chiarisce che, proprio in virtù del regime fiscale di vantaggio di cui godono le associazioni ricreative, spetta a chi vuol far valere tale trattamento di favore dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla norma agevolativa e fornire prova contraria all'Amministrazione finanziaria rispetto al rinvenimento, da parte della Guardia di finanza, nei propri locali, di persone estranee al circolo e alla presenza dell'insegna sulla via pubblica.

LA GESTIONE DEL CIRCOLO

- * **Rapporti Circolo e Parrocchia da regolare correttamente**
- * **In presenza di attività commerciale
attenzione alla prevalenza**

ASSOCIAZIONI (Art. 148TUIR)

PRESTAZIONI
EFFETTUATE

a favore degli associati

Non si considerano commerciali (si vedano condizioni disposte dall'art. 148, D.P.R. 917/1986)

a) le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, se rese nei confronti dei propri associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, degli associati o partecipanti di queste;

b) la cessione, anche a terzi, non associati o partecipanti, di proprie pubblicazioni, purché le predette pubblicazioni siano comunque cedute prevalentemente agli associati;

c) (promozione soc) la somministrazione di alimenti e bevande effettuata da bar presso le sede in cui è svolta l'attività istituzionale;

d) (promozione soc) l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici (de-commercializzazione solo ai fini Ires)

NON SOGGETTI A TASSAZIONE

- * RACCOLTE FONDI
- * CONTRIBUTI CORRISPOSTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LO SVOLGIMENTO CONVENZIONATO IN REGIME DI ACCREDITAMENTO DI ATTIVITA' AVENTI FINALITA' SOCIALI ESERCITATE IN CONFORMITA' AI FINI ISTITUZIONALI

LA QUALIFICA DI ENTE NON COMMERCIALE

La natura
dell'attività unico
elemento
qualificante ENP

ART 143 TUIR

Art 73, c1, lett c
TUIR

Circolare
124/e/1998

LE RACCOLTE FONDI

1

- INIZIATIVE OCCASIONALI

2

- CELEBRAZIONI, RICORRENZE E CAMPAGNE

3

- BENI E SERVIZI DI MODICO VALORE

AGEVOLAZIONI

IRES

IVA

OGNI ALTRO
TRIBUTO

ADEMPIMENTI

RENDICONTO

RELAZIONE

Contabilità fiscale E N C

- * Tenuti alla contabilità solo se svolgono attività commerciale in modo continuativo
- * No se:
 - * attività commerciale occasionale
 - * redditi fondiari
 - * redditi di capitale
 - * redditi diversi

In caso di apertura partita IVA: Associazioni e pro loco (L.398/91)

- * ricavi operazioni commerciali inferiori a €. 250,000
- * opzione soggetta controllo SIAE
- * validità opzione tre anni eccetto il caso in cui venga superato il plafond dei ricavi

Semplificazioni contabili:

- * esonero tenuta scritture contabili
- * esonero adempimenti Titolo II DPR 633/72 (fatturazione, registrazione, liquidazioni periodiche, versamenti, dichiarazione IVA)
- * numerazione fatture acquisti
- * compilazione distinta o dichiarazione di incasso